

S. 7622/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 22 settembre 2017 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 32982/2015

TRA

[redacted] (con gli Avv.ti Maria Rosaria Altieri e Giorgio Ricciardi)

RICORRENTE

E


- 1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
- 2. MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**
- 3. MIUR - USR LAZIO - UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA**

RESISTENTE - CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 30 settembre 2015, [redacted] deduceva:

- di essere già stata regolarmente inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Roma per la scuola primaria, la scuola dell'infanzia e personale educativo per l'anno 2007 e poi per il biennio 2009-2011;
- di non aver presentato domanda di permanenza nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) in occasione dell'aggiornamento del 2011 per gli aa.ss. 2011-2014 ex art. 1 del D.M. 44/11 e di essere stata conseguentemente cancellata dalle graduatorie;
- di aver pertanto tentato di presentare domanda telematica per il reinserimento nelle GaE in occasione dell'aggiornamento delle stesse nel 2014 ma di non essere riuscita a completare la



procedura in quanto accessibile unicamente al personale già presente nelle GaE e preclusa al personale precedentemente cancellato;

- di aver preso atto di non poter completare la procedura telematica e di aver pertanto provveduto ad inviare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma domanda di cartacea di reinserimento in data 13.5.2014 e quindi entro il termine di presentazione delle domande fissato dal D.M. 235/14 per il 10.5.2014 e prorogato al 17.5.2014;

- di non essere stata comunque reinserita nelle GaE provvisorie Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e Personale Educativo della Provincia di Roma pubblicate in data 25.7.2014 e per le GaE definitive, vevoli per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 pubblicate in data 18.8.2014.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Giudice adito, previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo e ostativo, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento, con decorrenza dal 18.8.2014, nelle GaE per il triennio 2014-2017, scuola primaria, scuola dell'infanzia e personale educativo.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, l'amministrazione competente non si costituiva in giudizio.

Il ricorso è fondato e pertanto si dispone l'accoglimento.

La legge 143/2004 art. 1 comma 1, prevede che le graduatorie permanenti del personale docente, introdotte dalla l. 124/1999, vengono rideterminate a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005. Il comma 1 bis precisa che *"dall'anno scolastico 2005 - 2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

Tale disposizione non risulta essere stata espressamente abrogata dalla legge 296/2006 che ha riconfermato l'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali, prevedendo la loro trasformazione da graduatorie permanenti a graduatorie in esaurimento.


Né si può ritenere che un'abrogazione di tale facoltà sia stata disposta dal DDG 16.3.2007 (riprodotto nei DM 42/2009, 44/2001 e 235/2014) che, nel disciplinare le modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, ha previsto la cancellazione definitiva dell'interessato a seguito della mancata presentazione della domanda di aggiornamento.

Si tratta di provvedimento normativo di rango inferiore alla legge nella gerarchia delle fonti. Inoltre, preme sottolineare che il Tar del Lazio con sent. 27460/2010 ha dichiarato l'illegittimità del DM 42/2009 *"nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima"*.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull'appello avverso tale sentenza, ha condiviso nella sentenza n. 3658/2014 del 24/6/2014 le argomentazioni svolte dal Tar del Lazio.

Il ricorso merita pertanto l'accoglimento.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.





P.Q.M

accoglie il ricorso;
disapplica il DM 235/14 in quanto illegittimo e ordina al MIUR di reinserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma per il triennio 2014 - 2017, scuola primaria, scuola dell'infanzia e personale educativo;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Roma, 22 settembre 2017

Il Giudice
Paola Lucarelli



22-9-17

